

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COD.43029

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 12 DEL 21-06-12

OGGETTO	DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
----------------	---

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

CARNEVALI CARLO	P	VERGANI DEBORAH	P
BRACONI LUCA	P	PALMILI MARTINO	A
MEZZALANI LUCIANO	P	PIAZZOLLA MICHELE	P
CANULLO GIANFRANCO	P	STORANI MAURIZIO	P
SILVESTRONI ALESSANDRA	P	GIUBILEO FRANCESCO	P
SERAFINI RENZO	P	CANTORI ROBERTO	P
ACCATTOLI SAMUELE	P	BARLETTA PAOLO	P
DE SALVO GIOVANNI	P	PESARESI GIULIANA	P
RIMINI CRISTIANA	P		

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[1] Presenti n.[16]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Assume la presidenza il Dott. CARNEVALI CARLO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ACCATTOLI SAMUELE

PIAZZOLLA MICHELE

BARLETTA PAOLO

Il Presidente si riallaccia a quanto detto sul regolamento ed espone la proposta di aliquote da applicare per IMU per l'anno 2012, precisando comunque che sono provvisorie e che in relazione alle risultanze di bilancio non si poteva agire diversamente, altrimenti sarebbe stato incerto il pareggio di bilancio. Si ritiene che il gettito derivante da tale scelta possa garantire le risorse per far fronte alle spese programmate senza rischi, assicurando una gestione corretta ed una copertura adeguata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'imposta municipale propria;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;

Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d'imposta;

VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni all'IMU in particolare l'art. 4;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, approvato in data odierna con la precedente deliberazione;

Ritenuto di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

<p>0,5 <u>per cento</u> (+ 0,1 in aumento sull'aliquota base dello 0,4%)</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in</p>
---	--

<p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione</p> <p>medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<p><u>0,2</u> per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>
<p><u>0,86</u> per cento (+ 0,1 in aumento sull'aliquota base dello 0,76%)</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, terreni, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.</p>

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 2 contrari (Pesaresi e Barletta) e n. 3 astenuti (Storani, Giubileo e Cantori) espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2012 ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, come in premessa precisato;
2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento approvato con il precedente atto;
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, anche ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Il Sindaco
Dott. CARNEVALI CARLO

Prot. N.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3^a comma, del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

Montefano li, 23-06-12

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

ESTREMI DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[] decorso di 10 giorni dalla pubblicazione dal.....

Montefano li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Montefano li,

Il Segretario Comunale
Dott. GIATTINI DR. ETTORE